

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge comunitaria 2009

A.C. 2449-B

Schede di lettura

n. 181/2

10 febbraio 2010

Art. 51

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli Affari esteri)

1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;

b) all'articolo 106-bis, primo comma:

1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale";

2) nell'ultimo periodo, la parola: "biennio" e' sostituita dalla seguente: "periodo";

c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;

d) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato con profitto il corso

di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto»;

e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;

f) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;

g) all'articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: «purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire» sono aggiunte le seguenti: «, comprovata da adeguata esperienza professionale» e, al secondo periodo, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»;

h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.

2. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

4. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 51** detta norme per l'adeguamento dell'Amministrazione degli Affari esteri alle esigenze poste anche dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, novellando alcune disposizioni del DPR n. 18 del 1967 – tuttora fonte essenziale dell'ordinamento degli Affari esteri – **in relazione all'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna** ed alla partecipazione ad esso di personale diplomatico italiano.

In primo luogo, **il comma 1, lettera a) dell'art. 51** novella la lettera *b)* del primo comma dell'art. 102 del menzionato DPR n. 18/1967, dedicato alla **formazione ed all'aggiornamento professionale del personale diplomatico**.

La vigente formulazione vigente della lettera *b)* prevedeva, tra i corsi collegati alla progressione in carriera, un corso di aggiornamento per Segretari di legazione della durata complessiva di non meno di sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di legazione.

La nuova formulazione individua quali destinatari del corso esclusivamente i **consiglieri di legazione**, eliminando conseguentemente la finalizzazione del corso all'avanzamento di carriera.

Il comma 1, lettera b) dell'art. 51 sostituisce invece il primo comma dell'art. 106-bis – relativo alla **valutazione periodica dei funzionari diplomatici con il grado di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario** – del DPR n. 18/1967.

Rispetto al testo vigente, la norma in commento prevede di differenziare tra i due gradi la periodicità della relazione sul servizio prestato, mantenendo la frequenza biennale per i consiglieri di ambasciata, mentre per i Ministri plenipotenziari eleva tale periodicità a tre anni. Inoltre, la prima delle suddette relazioni, per quanto concerne i consiglieri di Ambasciata, continuerà ad essere redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado; mentre per i ministri plenipotenziari la redazione interverrà allo scadere dei tre anni dalla stesura dell'ultima relazione biennale ancora prevista dalla vigente normativa.

Va inoltre precisato che la nuova formulazione del primo comma non prevede più la presa in considerazione, per la redazione delle relazioni, del rapporto presentato dall'interessato sulle attività ed iniziative intraprese nell'interesse del servizio nel periodo di riferimento.

Il comma 1, lettera c) dell'art. 51 modifica il primo comma dell'art. 107, riguardante le promozioni al grado di consigliere di legazione per tenere conto delle modifiche di cui in precedenza, apportate alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 102 del DPR n. 18 del 1967: in dettaglio, si sopprime anzitutto la previsione, tra le condizioni necessarie per la promozione, della frequenza del corso di aggiornamento [lettera *a)* del primo comma dell'art. 107].

La lettera *b)* del primo comma dell'art. 107 prevedeva che dei dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica necessari per il passaggio da segretario a consigliere di legazione, almeno quattro fossero stati prestati negli Uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali, ovvero – previa autorizzazione dell'Amministrazione – in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri. Dei quattro anni, almeno due

dovevano essere stati impiegati nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati, e nell'esercizio delle precipue funzioni per i funzionari specializzati.

La formulazione della lettera *b)* inserita nell'articolo in esame **non prevede più il riferimento all'esercizio di funzioni consolari o commerciali** per i funzionari non specializzati.

Il comma 1, lettera d) dell'art. 51 modifica il primo comma dell'art. 108 – concernente la promozione al grado di consigliere di ambasciata, aggiungendo, al requisito dei quattro anni di effettivo servizio in qualità di consigliere di legazione, **la frequenza con profitto del corso di aggiornamento** di cui al primo comma, lett. *b)* dell'art. 102 del DPR n. 18/1967 come modificato dal provvedimento in esame.

Il comma 1, lettera e) dell'art. 51 novella il primo comma dell'art. 109, riguardante la nomina al grado di Ministro plenipotenziario, sostituendo il comma 1, con l'effetto di limitare i requisiti per la nomina, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, dei consiglieri di Ambasciata a ministri plenipotenziari, al solo compimento di quattro anni di servizio effettivo – mentre non risulta più necessario aver svolto talune individuate funzioni per almeno due anni, come previsto dalla vigente formulazione.

Il comma 1, lettera f) dell'art. 51 modifica il comma 3 dell'art. 109-*bis*, nel senso di prevedere anche in questa sede che le relazioni di cui in precedenza sullo stato di servizio dei ministri plenipotenziari proposti per la nomina ad ambasciatore abbiano **cadenza triennale**.

Il comma 1, lettera g) dell'art. 51 modifica il secondo comma dell'art. 168, relativo al contingente di esperti estranei alla Pubblica amministrazione che il Ministero degli Esteri può utilizzare per **incarichi particolari di carattere tecnico o linguistico**: la novella aggiunge anzitutto al requisito della "notoria qualificazione" quello dell'attestazione di "adeguata esperienza professionale" ed in secondo luogo amplia la fascia di età ammessa per gli esperti in questione, abbassando il requisito minimo da 35 a 30 anni.

La lettera *g)* in commento, nella sua prima parte, esplicita che la *ratio* delle modifiche testé esaminate risiede nella volontà di una più adeguata corrispondenza della norma a quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Il comma 1, lettera h) dell'art. 51 sostituisce la Tabella 1 allegata al DPR n. 18/1967, parzialmente modificando la ripartizione delle funzioni in rapporto ai diversi ruoli.

I commi 2-5 dell'art. 51 dispongono in primo luogo circa la possibilità che l'Istituto diplomatico del Ministero degli Affari esteri, nel quadro delle proprie attività, predisponga corsi di formazione a titolo oneroso – i cui contenuti siano attinenti alla missione istituzionale del Dicastero -, cui potranno partecipare soggetti estranei alla P.A. italiana, anche stranieri (**comma 2**).

Si ricorda che l'**Istituto diplomatico** costituiva, fino alla legge di bilancio per il 2008, un autonomo centro di responsabilità gestionale nell'ambito del Ministero degli Affari esteri: a seguito del decreto del Ministro degli Affari esteri 15 febbraio 2008, che ha

disciplinato le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale del MAE – previsti dal DPR 19 dicembre 2007, n. 258 - l'Istituto diplomatico è stato **incardinato nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione** – in precedenza Direzione per il personale.

I proventi eventualmente derivanti dai corsi di cui in precedenza verranno versati (**comma 3**) all'entrata del bilancio dello Stato, per successiva riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri specificamente destinati alla formazione.

Il **comma 4** autorizza l'Istituto diplomatico ad avvalersi per l'espletamento del suo programma di attività di fondi nazionali di derivazione comunitaria e fondi internazionali, in aggiunta ai fondi predisposti nel bilancio del MAE.

Le quote di partecipazione ai corsi dovranno, in base al **comma 5**, coprire integralmente le spese per la loro realizzazione.

La seconda parte del comma 5, con riferimento all'intero articolo 51 in esame, prevede che dall'insieme delle disposizioni di esso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.